

**Art. 3.**

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

**Art. 4.**

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1972

*Il Ministro: SCALFARO*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972

Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 300

(12324)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

**Riconoscimento ufficiale del trifluoruro di boro come gas tossico.**

**IL MINISTRO PER LA SANITA'**

Vista la domanda con la quale la società Saras Chimica, con sede in Sarroch (Cagliari), chiede il riconoscimento del trifluoruro di boro come gas tossico, ai sensi ed agli effetti del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Visto l'art. 2 del citato regolamento per l'impiego dei gas tossici;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità favorevole al riconoscimento del trifluoruro di boro ai sensi del regolamento sopra citato;

Decreta:

**Art. 1.**

La sostanza denominata « Trifluoruro di boro » è ufficialmente riconosciuta come gas tossico agli effetti del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, numero 147, e successive modificazioni.

**Art. 2.**

All'elenco dei gas tossici approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è aggiunta la seguente voce: Trifluoruro di boro, compresso in bombole ed in soluzione. La tabella approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è modificata come in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

*Il Ministro: GASPARI*

Elenco alfabetico delle sostanze che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi			Trasporti	
	No	Si	Quantità che è consentito custodire e conservare	Autorità che concede l'autorizzazione (a. 10)		Quantità che è consentito trasportare senza licenza	Se occorre licenza
				Medico provinciale	—		
Trifluoruro di boro:							
a) compresso in bombole	—	si	Nessuna	Medico provinciale	—	Nessuna	si
b) in soluzione	—	si, oltre i 5 kg di soluzione	Fino a 5 kg di soluzione	Medico provinciale oltre i 5 kg di soluzione	—	Fino a 5 kg di soluzione	si, oltre i 5 kg di soluzione

(12300)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1972.

**Integrazione del decreto ministeriale 30 luglio 1969, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali.**

**IL MINISTRO PER LA SANITA'**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  
E**

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO**

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1969, n. 209, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69;

Considerata l'opportunità di consentire l'utilizzazione delle farine proteiche derivanti da lieviti coltivati su n-paraffine per l'alimentazione di alcune specie di animali allevati;

Considerata, altresì, l'opportunità di sottoporre la produzione, la distribuzione, la vendita e la somministrazione delle suddette farine a particolari cautele al fine di meglio accertarne la piena idoneità all'impiego per la nutrizione degli animali;